



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 288 DELL'8 marzo 2002

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V. Presidente, e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione dell'8 marzo 2002, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 26

RECLAMI

Reclamo, con procedura d'urgenza, del calciatore Filippo MEDRI, calciatore della Soc. TERNANA avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Napoli-Ternana del 3/3/02 – C.U. n. 283 del 5/3/02).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Filippo Medri, tesserato per la Soc. Ternana, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Napoli-Ternana del 3/3/2002 (“perchè, al 40° del secondo tempo, subito dopo che un avversario aveva calciato il pallone oltre la linea laterale, lo calpestava volontariamente con i tacchetti su una gamba; infrazione rilevata dal quarto ufficiale”) ha proposto reclamo, con procedura d'urgenza, la Soc. Ternana, chiedendo la riduzione della sanzione.

La reclamante lamenta la sproporzione della sanzione inflittagli rispetto al fatto valutato nella sua interezza e globalità.

Secondo la prospettazione difensiva nel sanzionare la condotta posta in essere dal calciatore Medri si sarebbe tenuto conto soltanto della fase finale dello scontro con l'avversario la cui dinamica vedrebbe il primo appoggiare il piede destro sulla coscia dell'avversario che interveniva in scivolata, urtata di striscio, a causa dell'equilibrio precario e al solo fine di non calpestarlo.

Tale valutazione parziale del fatto condurrebbe a qualificare volontaria e violenta una condotta che deve invece intendersi priva di “alcuna volontà di infierire” sull’avversario o di “colpirlo volontariamente”.

A sostegno della ricostruzione dei fatti offerta il reclamante chiede un “confronto o un chiarimento” con il quarto ufficiale o con il direttore di gara.

All’odierna riunione è comparso il tesserato Medri, il quale ha ribadito quanto già illustrato nell’atto di reclamo a sua firma, e il suo difensore, il quale ha concluso richiedendo la riduzione della squalifica.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, interpellato il quarto ufficiale, rileva che il gravame è fondato.

Da un’attenta e complessiva lettura del referto arbitrale e dagli ulteriori chiarimenti forniti dal quarto ufficiale all’uopo interpellato dalla Commissione, si evince che il Medri ha effettivamente calpestato con i tacchetti della scarpa la coscia dell’avversario, circostanza peraltro non contestata neppure dall’interessato. Resta da valutare unicamente la volontarietà di tale scorretta condotta, riconducibile secondo l’assunto difensivo, alla perdita di equilibrio causata dall’intervento in scivolata dell’avversario.

Tale diversa prospettazione, alla luce delle dichiarazioni rese in sede di interpello dal quarto ufficiale, risulta condivisibile.

Il comportamento del Medri non era preordinato a colpire l’avversario: tale risultato è stato raggiunto omettendo di attivarsi per evitare il contatto. Il diverso atteggiarsi della volontarietà del gesto induce quindi questa Commissione ad un trattamento sanzionatorio meno affittivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e di ridurre la sanzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara; dispone la restituzione della tassa.

Il Presidente: f.to *Stefano Azzali*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO L’8 MARZO 2002

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL V. PRESIDENTE VICARIO
Adriano Galliani